

VERBALE DI CONTRATTO AZIENDALE INTEGRATIVO

In data 21/01/2025 presso la sede di Acquario Romano Srl a Roma in Piazza Manfredo Fanti 47, si sono incontrati:

ACQUARIO ROMANO SRL Rappresentata dall'Amministratore Unico Remo Tagliacozzo assistito dal Consulente del Lavoro Francesco Cocciolito (da ora anche "*la Società*" e, congiuntamente alle altre sotto specificate: "*le Parti*")

E

L'Organizzazione Sindacale CISL F.P. nella persona del sig. Andrea Ladogana (da ora anche "*le Parti*");

L'Organizzazione Sindacale CISL FISASCAT nella persona della sig.ra Giulia Falcucci (da ora anche "*le Parti*");

PREMESSO

- che le Parti hanno partecipato a diversi incontri preparatori per affrontare gli aspetti inerenti alla contrattazione di secondo livello;
- che le Parti convenivano di incontrarsi in data odierna per la definizione complessiva dell'impianto economico e normativo del Contratto Integrativo Aziendale,

tutto ciò premesso le Parti, condividendone i contenuti, stipulano il presente Contratto integrativo Aziendale

OGGETTO

Il presente Accordo, fermo restando quanto previsto dal CCNL Commercio Terziario Distribuzione e Servizi - Confcommercio (da ora anche "il CCNL"), e nel rispetto delle previsioni legislative in materia, definisce i seguenti aspetti.

1 - ORARIO DI LAVORO

L'orario lavorativo è distribuito su 6 giorni settimanali per i custodi e, in caso di eventi effettuati di sabato, per gli impiegati coinvolti dall'organizzazione degli stessi, dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo che varierà in base alle esigenze organizzative/produttive; la distribuzione giornaliera e settimanale dell'orario sarà comunicata, al più tardi, il giovedì della settimana precedente.

2 - LAVORO STRAORDINARIO

Il lavoro straordinario è consentito esclusivamente previa autorizzazione dell'azienda, in presenza delle esigenze organizzative che lo richiedono e previa richiesta dell'azienda da comunicare con congruo preavviso.

3 - MAGGIORAZIONE LAVORO NOTTURNO ORDINARIO

Si stabilisce che la percentuale di maggiorazione per lavoro ordinaria notturno di cui alla *sezione IV, titolo V, capo II del CCNL, articolo 149*, è aumentata dal 15% previsto dal CCNL al **30%** per lavoro prestato **dalle ore 22 alle 6**.

4 - BANCA ORE

Le Parti confermano l'istituzione della Banca Ore, nella quale confluisce il 70% delle ore di lavoro straordinario prestate oltre il normale orario di lavoro contrattuale e, per i lavoratori a tempo parziale, le ore di lavoro supplementare prestate oltre quelle contrattualmente dovute fino all'ordinario orario di lavoro. Il 30% delle ore di straordinario prestato verrà ordinariamente retribuito.

Le maggiorazioni per lavoro supplementare, straordinario e notturno vengono pagate nel mese di effettuazione mentre le ore di effettiva prestazione in più, che non siano altrimenti recuperate nello stesso mese, vengono accreditate, sul conto ore individuale della Banca delle ore.

Il Lavoratore chiederà di utilizzare le ore accantonate come permessi compensativi per le proprie necessità personali.

Le ore confluite in Banca ore sono da utilizzare entro l'anno successivo a quello di maturazione, in caso contrario le ore residue saranno retribuite entro il mese di marzo del secondo anno solare successivo.

La richiesta di fruizione dei riposi compensativi maturati sarà effettuata dai Lavoratori mediante comunicazione via mail almeno 15 giorni prima rispetto all'inizio della fruizione.

A seguito della richiesta effettuata dal Lavoratore, il Datore di Lavoro entro 5 giorni fornirà una risposta che, in caso di diniego, dovrà essere adeguatamente motivata.

Le ore accantonate, quelle fruite nonché il relativo saldo, saranno evidenziate mensilmente nel cedolino paga.

5 - FORMAZIONE

L'Azienda è consapevole che nell'attuale scenario la formazione professionale riveste un ruolo centrale e che la crescita professionale dei lavoratori costituisce una leva essenziale per lo sviluppo delle capacità competitiva dell'Azienda nonché per l'accrescimento del ruolo, delle mansioni e delle capacità personali dei lavoratori stessi.

Per quanto sopra l'azienda potrà considerare l'organizzazione di corsi di formazione, eventualmente facendo ricorso alle risorse messe a disposizione dal fondo interprofessionale Fondimpresa.

Le Parti intendono inoltre confermare l'importanza della formazione in tema di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro e a tale fine valuteranno iniziative congiunte di sensibilizzazione e approfondimento in materia.

Inoltre, l'Azienda conferma un consistente impegno in materia di formazione e informazione del proprio personale, volto a prevenire casi di infortunio sui luoghi di lavoro, per la cui riduzione le Parti si danno atto di proseguire il percorso intrapreso.

6 - PREMIO DI RISULTATO (PDR)

Le Parti convengono di istituire un Premio di Risultato (PDR) di natura variabile, basato su parametri misurabili e verificabili di produttività e redditività con il comune obiettivo di ottenere un miglioramento dei risultati aziendali e, ove ne ricorrano le condizioni, di applicare il regime fiscale agevolato previsto dalla vigente normativa.

Il PDR, alle condizioni e nei limiti di seguito descritti, riguarda tutti i lavoratori a tempo indeterminato.

Sistema di calcolo:

per il ~~biennio 2025-2026~~ le Parti concordano che il PDR sarà riconosciuto nella misura del 75% al verificarsi di una crescita del fatturato annuo e dell'EBIT di almeno l'1,5% rispetto all'anno precedente e del 100% al verificarsi di una crescita del fatturato annuo e dell'EBIT di almeno il 2% rispetto all'anno precedente.

L'ammontare lordo del PDR, ripartito per livello contrattuale, sarà il seguente:

- 2° LIVELLO € 800,00
- 3° LIVELLO € 700,00
- 4° LIVELLO € 600,00
- 5° LIVELLO € 500,00
- 6° LIVELLO € 400,00

Gli importi del PDR verranno corrisposti di norma con la prima retribuzione utile successiva alla data di approvazione del bilancio e verranno riproporzionati in caso di prestazione a tempo parziale.

Agli effetti del trattamento fiscale agevolato degli importi a titolo di PDR le Parti confermano che le condizioni previste dal presente accordo hanno le caratteristiche tecniche per potere annoverare gli importi come potenzialmente beneficiari delle agevolazioni fiscali applicabili alla contrattazione di II° livello, in attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa e dalla Prassi dell'Agenzia delle Entrate.

7 - WELFARE AZIENDALE

Entro il mese di settembre l'azienda erogherà un welfare aziendale del valore di € 370,00 – per il primo anno di accordo 2025/2026 – ed ~~€ 500,00 per il secondo anno di accordo 2026/2027~~ – al verificarsi dei presupposti per l'assegnazione del P.D.R. *fatto salire le vacanze in corp*

8 - BUONI PASTO

A tutti i dipendenti di Acquario Romano Srl è attualmente erogato un buono pasto in forma elettronica per un valore nominale pari ad € 8,00 per ogni giorno effettivamente lavorato. Il buono pasto spetta esclusivamente per le giornate di effettiva presenza al lavoro in azienda e, per il personale eventualmente in missione fuori sede, non è compatibile con il rimborso spese di vitto a piè di lista.

Al fine del diritto al buono pasto è considerata giornata di lavoro quella che prevede lo svolgimento di un orario di lavoro in presenza pari ad almeno 4 ore e 45 minuti.

In caso di prestazione lavorativa in modalità agile di cui alla L.81/2017 il buono pasto non sarà erogato.


9 - PERMESSI MALATTIA BAMBINO

Quale condizione di miglior favore rispetto a quanto stabilito dalla vigente normativa, la madre lavoratrice, in alternativa al padre, può fruire di permessi retribuiti per le malattie di ciascun figlio fino al compimento dei 12 anni di età per un massimo di **5 giorni** lavorativi all'anno.

In caso di fruizione di tali permessi è obbligatorio presentare la certificazione di malattia del bambino secondo le vigenti modalità.

10 - DURATA

Il presente contratto decorre dal **1° gennaio 2025** e scade il **31 dicembre 2026**. *2025*




11 - RINVIO e VARIE

- Per tutto quanto non previsto o regolamentato dal presente accordo, valgono le norme di Legge vigenti e quelle del già richiamato CCNL nelle parti non modificate dal presente accordo.
- Sono ricompresi nelle pattuizioni di cui al presente accordo tutti i lavoratori subordinati.
- Se nel corso di validità del presente accordo dovessero sopraggiungere modifiche normative o da parte del CCNL applicato, tali da andare in contrasto con le clausole del presente accordo, le parti firmatarie si impegnano a incontrarsi per apportare le eventuali necessarie integrazioni.
- Le Parti si impegnano ad incontrarsi periodicamente, su richiesta di una delle stesse, al fine di valutare gli effetti delle misure introdotte e proporre eventuali miglioramenti, anche in relazione all'evoluzione normativa in materia fiscale e contributiva.
- Il presente accordo annulla e sostituisce qualsiasi precedente accordo collettivo di II° livello applicato in azienda.
- Il presente contratto sarà depositato nei termini e con le modalità di Legge presso la competente Direzione Territoriale del Lavoro.

Il Datore di Lavoro

Remo Tagliacozzo



Organizzazione Sindacale

CISL FISASCAT E CISL FP

